

per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c*) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2019.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.AC.

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a*) e *c*), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'A.N.AC. un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Roma, 19 dicembre 2018

Il Presidente: CANTONE

*Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 gennaio 2019.
Il segretario:* Esposito

19A01387

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 ottobre 2018.

Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione. (Delibera n. 53/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

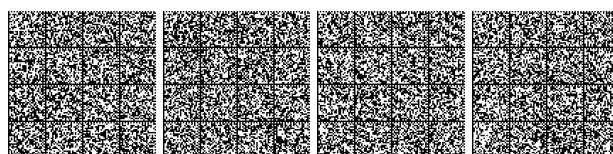
Visti i regolamenti (UE) n. 1301, n. 1303, n. 1304 e n. 1305 del 17 dicembre 2013, n. 1311, e il regolamento (UE) del 2 dicembre 2013, relativi alla disciplina e alla quantificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito Fondi *SIE*) per il ciclo di programmazione 2014/2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visti inoltre, gli articoli 5 e seguenti della predetta legge n. 183 del 1987 che istituiscono nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e ne disciplinano il funzionamento in materia di erogazioni e di informazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'art. 7, commi 26 e 27, attribuisce al Presidente



del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito *FSC*) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, il quale istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito *DPCoe*);

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che al comma 6 dell'art. 1 individua in 54.810 milioni di euro le risorse del *FSC* per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento pari a 43.848 milioni di euro e che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Visto, in particolare, il comma 245, dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147 del 2013 come modificato dall'art. 1, comma 670, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal citato Fondo di rotazione sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Considerato che la legge del 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del *FSC*, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione del *FSC*

2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha integrato la dotazione del *FSC* 2014-2020 di ulteriori 5.000 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro, è stata nominata Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi e visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico per il Sud e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di cui al sopra citato art. 7, comma 26 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e le funzioni di cui al richiamato art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8 del 2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18 del 2014 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020, successivamente modificata con decisione esecutiva dell'8 febbraio 2018;

Vista la successiva delibera n. 10 del 2015, con la quale sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei e dei relativi programmi complementari, per il periodo di programmazione 2014-2020, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, così come modificata dalla delibera di questo Comitato n. 51 adottata in data odierna;

Vista la delibera di questo Comitato n. 25 del 2016 inerente il Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020, con la quale sono state individuate sei aree tematiche nazionali di interesse del *FSC*, e sono stati indicati gli elementi dei Piani operativi da definirsi, nell'ambito delle aree tematiche, dalla Cabina di regia, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera C) della citata legge n. 190 del 2014;

Viste le delibere di questo Comitato n. 26 del 2016 e n. 95 del 2017, che assegnano risorse del *FSC* 2014-2020 - già allocate per area tematica - per l'attuazione di interventi da realizzarsi mediante appositi Patti per lo sviluppo stipulati con le regioni e le città metropolitane del Mezzogiorno;

Viste le delibere di questo Comitato n. 56 del 2016, n. 75 e n. 76 del 2017, che assegnano risorse - già allocate per area tematica - per l'attuazione di interventi da realizzarsi mediante appositi Patti per lo sviluppo stipulati con le Regioni del Centro-Nord Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna, e con le città metropolitane di Firenze, Milano, Genova, Venezia e Bologna;

Vista la delibera di questo comitato n. 26 del 28 febbraio 2018, che ha effettuato una ricognizione degli utilizzi della dotazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, aggiornando sia talune regole di funzionamento del *FSC* 2014-2020 sia il quadro finanziario della ripartizione delle



risorse tra le aree tematiche di interesse individuate dalla citata delibera di questo Comitato n. 25 del 2016, ed ha determinato la quota di residua di risorse ancora disponibili;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010 che istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» (cd. codice antimafia);

Considerato che il Documento di economia e finanza per l'anno 2015, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 aprile 2015, prevede, in particolare nella Sezione III dedicata al Programma nazionale di riforma, una Azione inerente la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso la definizione di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Strategia);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l'art. 1 della suddetta legge che dispone:

al comma 192, con il fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'ANBSC promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali;

al comma 194, nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014 - 2020 e degli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea di cui alla citata delibera CIPE n. 10 del 2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l'ANBSC, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni;

Considerato che il Documento di economia e finanza per l'anno 2016, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'8 aprile 2016, in particolare nella Sezione III dedicata al Programma nazionale di riforma, con l'obiettivo finale di rendere più efficace e strutturale il processo di recupero e valorizzazione dei beni confiscati alle mafie da destinare a primarie finalità pubbliche e sociali, come auspicato dalle istituzioni comunitarie, salvaguardando imprese e occupazione, stabilisce come necessaria la prosecuzione dell'azione di rafforzamento delle strutture e degli strumenti preposti alla valorizzazione e riutilizzo ed indica che il processo di valorizzazione passa attraverso uno stretto coordinamento tra le amministrazioni interessate per assicurare un forte presidio nella fase di definizione della strategia nazionale, di pianificazione operativa degli interventi, di monitoraggio e verifica dei risultati;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), recante disposizioni in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ed in particolare l'art. 1, comma 611, il quale dispone che:

l'ANBSC provvede alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - DPCoe, in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2015 e per l'anno 2016;

il documento di strategia nazionale è sottoposto all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

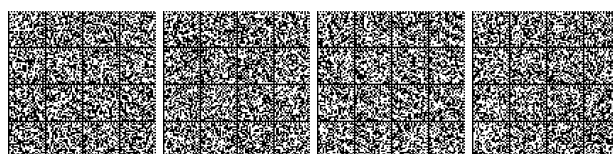
i soggetti titolari di programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 pianificano, con le modalità di cui al citato comma 194 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specifiche azioni volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende;

entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ANBSC presenta al CIPE una relazione annuale sull'attuazione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, nella quale dà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate;

Considerato che il Documento di economia e finanza per l'anno 2017, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 aprile 2017, in particolare nella Sezione III dedicata al Programma nazionale di riforma, con la finalità di un rafforzamento degli strumenti di aggressione ai patrimoni illeciti, ribadisce ulteriormente, non solo che la valorizzazione dei beni confiscati è un importante strumento per lo sviluppo territoriale, ma anche che il processo di valorizzazione passa attraverso uno stretto coordinamento tra le amministrazioni interessate e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con l'obiettivo di definire la strategia nazionale, la pianificazione operativa degli interventi, il monitoraggio e la verifica dei risultati;

Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»;

Tenuto conto che la redazione della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione è il frutto di un'attività di cooperazione inter-istituzionale che ha coinvolto, oltre l'ANBSC e la Presidenza del Consiglio dei ministri - DPCoe, anche l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Ispettorato gene-



rale per i rapporti con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il parere favorevole reso, con raccomandazioni, dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione nella seduta del 19 aprile 2018, repertorio n. 71 CSR;

Considerato che in merito alla suddetta Strategia la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano raccomanda che sia:

effettuata una riflessione in merito a quei beni già assegnati e/o valorizzati che per dimensione, valore simbolico, storia criminale, sostenibilità e prospettive occupazionali e di sviluppo possano divenire «progetti pilota» ed eventualmente essere presi in carico dal previsto Tavolo di indirizzo e verifica e dai previsti Gruppi di lavoro regionali permanenti;

valutata l'opportunità di predisporre un sistema di misurazione dei risultati che tenga conto dell'incidenza del riuso sull'innalzamento della qualità della vita in termini di occupazione, creazione di beni e servizi, animazione territoriale;

valutata l'opportunità di disegnare una road map del buon riuso che partendo dalla fase di sequestro arrivi fino al concreto utilizzo del bene in modo da valorizzare i casi esemplari rendendoli prototipali, tanto in termini individuali che di filiera, per esperienze analoghe;

valutata la possibilità, per quei progetti che in maniera diretta e/o indiretta abbiano ricadute sul riuso di un bene confiscato, di introdurre studi di fattibilità per una migliore caratterizzazione dei finanziamenti in modo da avere una corsia preferenziale e meccanismi di premialità;

valutata la possibilità di qualificare un ruolo di affiancamento nella gestione dei patrimoni confiscati per quei consorzi pubblici, fondazioni ed enti che favoriscono il riuso dei beni confiscati pur non essendone direttamente impegnati;

Considerato che il Documento di economia e finanza per l'anno 2018 approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 26 aprile 2018, in particolare nella Sezione III dedicata al Programma nazionale di riforma, prendendo atto dell'avvenuta predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata che ha come obiettivo generale l'utilizzo dei beni sequestrati alla criminalità organizzata attraverso interventi di valorizzazione sostenuti anche dalle politiche di coesione, nuovamente puntualizza che, dopo l'approvazione da parte del CIPE, la fase operativa avverrà attraverso uno stretto coordinamento tra le amministrazioni interessate;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organiz-

zazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;

Vista la nota del Ministro per il Sud prot. n. 844 del 10 ottobre 2018, come integrata dalla nota prot. n. 994 del 24 ottobre 2018, con la quale il competente Dipartimento per le politiche di coesione, nel trasmettere al CIPE la documentazione inerente la Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, gli allegati ed il relativo parere favorevole rilasciato dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ne illustra nella nota informativa l'impostazione, l'articolazione ed i principali contenuti;

Tenuto conto della compatibilità della Strategia con il dispositivo del citato decreto-legge n. 113 del 2018, posto che:

1. il tema della vendita dei beni confiscati non è trattato nella Strategia, essendo il documento strategico volto alla valorizzazione dei beni stessi attraverso l'impiego delle risorse pubbliche delle politiche di coesione;

2. la destinazione volta all'incremento dell'offerta di alloggi a favore di chi versa in condizioni di disagio economico, esplicitamente indicata all'art. 36 del suddetto decreto-legge n. 113 del 2018 tra le modificazioni all'art. 48 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cd. codice antimafia) con l'inserimento del comma 4-bis, è presente nell'azione 2.2 della Strategia;

3. il suddetto decreto-legge n. 113 del 2018 tratta questioni neutre per la Strategia in quanto riferite a temi ordinamentali dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Considerato che, come evidenziato al paragrafo 1.4 della Strategia e, con maggiore dettaglio, nell'allegato 3 alla medesima, le risorse finanziarie che possono essere utilizzate per la valorizzazione dei beni confiscati sono riconducibili ad una molteplicità di fonti che, oltre alle risorse ordinarie derivanti dal bilancio statale e da quelli delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché da eventuali finanziamenti di associazioni, fondazioni e/o privati, comprendono tutti gli strumenti finanziari propri delle politiche di coesione citati in premessa: Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista l'odierna nota prot. 5390-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del competente del Ministro per il Sud;



Delibera:

1. Approvazione della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione.

1.1 È approvata la Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, di seguito Strategia, allegata alla presente delibera di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale congiuntamente al parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 aprile 2018, repertorio n. 71 CSR e le relative raccomandazioni che sono recepite tra le modalità attuative di cui al successivo punto 2.

2. Attuazione della Strategia

2.1 L'attuazione della Strategia avviene in aderenza alle norme, nazionali e comunitarie, sottese alla programmazione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, verifica e controllo delle politiche di coesione e, in generale, degli investimenti a carico della finanza pubblica, secondo la realizzazione dei tre Obiettivi specifici indicati, e delle relative azioni prioritarie, ovvero di quelle che dovessero emergere a seguito dell'eventuale aggiornamento della stessa.

2.2 Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione è istituito il Tavolo di indirizzo e verifica, di seguito Tavolo, che costituisce il presidio nazionale di indirizzo e accompagnamento con funzioni di programmazione, supporto all'attuazione e sorveglianza sull'avanzamento della Strategia, così come specificatamente individuate al paragrafo 3.1 dell'allegata Strategia. Il Tavolo è composto dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dal Dipartimento per le politiche di coesione - Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione, che lo co-presiedono, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea, dall'Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo. Il Dipartimento per le politiche di coesione ne svolge anche funzioni di segreteria con il supporto di almeno due unità di personale.

2.3 Entro trenta giorni dall'efficacia della presente delibera, la segreteria del Tavolo avanza istanza di designazione alle amministrazioni individuate al punto 3.1 del Documento di Strategia allegato alla presente delibera.

2.4 Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati rappresentanti di altre istituzioni competenti per materia e territorio, nonché altri soggetti titolari di conoscenze di rilievo in materia di valorizzazione di beni confiscati in relazione a specifiche tematiche o problemi trattati.

2.5 Il Tavolo ha competenza in materia di coordinamento centrale per l'utilizzo delle risorse della politica di coesione per la valorizzazione dei beni confiscati e di verifica dell'effettiva capacità degli enti coinvolti di conseguire gli obiettivi prefissati. Fornisce indicazioni e

orientamenti per migliorarne l'attuazione degli interventi di valorizzazione, anche attraverso l'individuazione delle misure di rimodulazione e riprogrammazione che si dovessero rivelare necessarie. Promuove orientamenti comuni per l'attuazione degli interventi, raccoglie, organizza e condivide conoscenze di tipo pratico e strategico e verifica l'assolvimento degli impegni assunti dalle diverse autorità con la programmazione ed il grado di raggiungimento dei risultati previsti nell'attività di valorizzazione dei beni confiscati. Il Tavolo si riunisce almeno con cadenza semestrale e si dota di un proprio regolamento interno di funzionamento.

2.6 In aderenza alle raccomandazioni rese dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quei beni già assegnati e/o valorizzati che per dimensione, valore simbolico, storia criminale, sostenibilità e prospettive occupazionali e di sviluppo rappresentino casi capaci di divenire «progetti pilota», il Tavolo elabora specifiche azioni di valorizzazione, anche a regia nazionale, ovvero, a valorizzazione avvenuta, puntuali modalità tese a riprodurre le buone pratiche in casi analoghi, eventualmente su proposta dei Gruppi di lavoro regionali permanenti. Sulla base dei progetti pilota individuati, predispone una road map del buon riuso che partendo dalla fase di sequestro arrivi fino al concreto utilizzo del bene in modo da valorizzare i casi esemplari rendendoli prototipali, tanto in termini individuali che di filiera, per esperienze analoghe. Per quei progetti che in maniera diretta e/o indiretta abbiano ricadute sul riuso di un bene confiscato, il Tavolo, in attuazione della Azione 1.5 della Strategia, formula proposte, nelle competenti sedi, per l'introduzione di studi di fattibilità per una migliore caratterizzazione dei finanziamenti in modo da avere una corsia preferenziale e meccanismi di premialità.

2.7 Il Tavolo attiva e coordina, in base al regolamento interno, i seguenti Gruppi di lavoro:

regionali permanenti con ciascuna delle regioni dove si concentra la maggior quantità di beni confiscati e/o dove siano stati sottoscritti, ovvero sia prevista la sottoscrizione, di Protocolli di intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e della sicurezza, a valere anche sulle risorse della politica di coesione. Individuano le risorse utili per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate, in attuazione della vigente normativa, riconducibili alle diverse fonti finanziarie di cui al paragrafo 1.4 della Strategia. In aderenza al comma 611, dell'art. 1, della citata legge 232 del 2016, definiscono le strategie d'area ed i piani d'azione da sottoporre all'approvazione del CIPE in successive riunioni, nonché i relativi aggiornamenti, per assicurare l'armonizzazione della programmazione degli interventi della politica di coesione sui beni confiscati e per ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili. In aderenza alle raccomandazioni rese dalla Conferenza, ogni Gruppo di lavoro permanente, per i casi più significativi dal punto di vista della realizzazione in rapporto al numero ed al valore dei beni, nonché alla dimensione dell'assegnatario predispone un sistema di misurazione dei risultati in termini d'incidenza del riu-



so sull'innalzamento della qualità della vita in termini di occupazione, creazione di beni e servizi, animazione territoriale, anche in eventuale collegamento con i "progetti pilota", nonché qualifica il ruolo di affiancamento nella gestione dei patrimoni confiscati per quei consorzi pubblici, fondazioni ed enti che favoriscono il riuso dei beni confiscati, pur non essendone direttamente impegnati, previa approvazione del Tavolo secondo indirizzi comuni per tutti i Gruppi di lavoro regionali permanenti.

tematico dedicato a qualità, trasparenza e condivisione dei dati in materia di beni e aziende confiscate;

eventuali tematici e/o territoriali per la realizzazione di specifiche azioni nell'ambito degli obiettivi della Strategia.

2.8 Il Tavolo predispone una relazione annuale sull'attuazione della Strategia nella quale viene data evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle risorse, nonché formula eventuali proposte di aggiornamento della Strategia stessa a seguito delle risultanze dei vari Gruppi di lavoro, regionali e trasversali. La relazione è presentata al CIPE dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata entro il 30 settembre di ogni anno, ex comma 611, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrata alla Corte dei conti il 20 febbraio 2019

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 91

AVVERTENZA

L'allegato «Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione» che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it alla sezione banca dati delibere CIPE <http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/?q=>

19A01435

DELIBERA 28 novembre 2018.

Fondo sanitario nazionale 2018 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). (Delibera n. 79/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (di seguito, Conferenza Stato-Regioni) l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario

nazionale di parte corrente a favore delle regioni e delle province autonome;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, le quali prevedono rispettivamente che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri per l'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari sono a carico dei rispettivi Fondi sanitari provinciali e che le quote spettanti sono comunque rese indisponibili;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare il comma 7 dell'art. 3-ter, recante «Disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari», che autorizza, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale, la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), tra i quali l'assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa;

Visto il decreto-legge del 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 maggio 2014, n. 81, che ha fissato al 31 marzo 2015 il termine della chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare l'art. 1, comma 562, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 il riparto dell'importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, di cui al decreto-legge n. 211 del 2011 sopra citato, deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri condivisi nell'ambito del tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, istituito ai sensi dell'Allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008;

Visto l'art. 1, comma 827 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018) che riduce di 1.124.767 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, l'autorizzazione di spesa per la componente del finanziamento di cui al citato art. 3-ter, comma 7 del decreto-legge n. 211 del 2011. Tale riduzione, corrispondente alla componente del finanziamento relativa al superamento degli OPG destinata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, è stata operata in seguito alle modificazioni relative alle quote di gettito delle entrate tributarie erariali ad essa spettanti, apportate allo statuto speciale della medesima regione, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la propria delibera n. 72 adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2018, che ha destinato la somma di euro 53.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

